



CON-ORD. N°
41/2016 MOL
AR 7 DEL PLO

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

ORDINANZA N. 31/2015

Il Contrammiraglio (CP) Nunzio MARTELLO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- VISTA la propria Ordinanza n. 22/03 in data 07/04/2003, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi del Circondario Marittimo di Catania";
- VISTA la richiesta avanzata in data 25.11.2014 dalla società ANAPO S.r.l., concessionaria del servizio di rifornimento a mezzo bettolina nel Porto di Catania, intesa ad ottenere la modifica/revisione dell'Ordinanza sopra indicata;
- VISTA la circolare n. 16 in data 1luglio 2002 serie VIII prot. n. DEM3/1823 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Navigazione Marittima e Interna, relativa la disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTA la propria nota prot. n° 02.03.01.02/55115 in data 16.12.2014 con la quale si richiede il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- VISTA la nota prot. n° 1840 in data 23.01.2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- VISTA la propria nota prot. n° 02.03.01.02/5300 in data 06.02.2015 con la quale si richiede alla società ANAPO S.r.l. la redazione di apposita "analisi del rischio";
- VISTO Il Piano di "Valutazione del rischio" fatto pervenire dalla società ANAPO S.r.l.
- VISTO il Verbale in data 07.05.2015 relativo alla "Conferenza di Servizi" tenutasi presso i locali di questo Comando;
- RITENUTA la necessità di rivedere le norme per il servizio di bunkeraggio di combustibile liquido alle navi nel porto di Catania;
- VISTI gli artt. 62, 68, 81, del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 83 e 85 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima)

ORDINA

- Art.1 E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi nel Circondario Marittimo di Catania";
- Art.2 Si fa obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente ordinanza;
- Art.3 L'ordinanza n°22/03 del 07/04/2003, risulta abrogata;
- Art.4 I contravventori alle norme stabilite dal citato Regolamento saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca più grave reato e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

Catania, __05.06.2015

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Nunzio MARTELLO



CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CATANIA

Art.1 Modalità di bunkeraggio. Il bunkeraggio di combustibile liquido nell'ambito del Porto di Catania, può essere effettuato a mezzo bettolina, con distributore fisso in banchina (per imbarcazioni e natanti) e con autobotti.

Nell'ambito dei sorgitori del Circondario Marittimo di Catania le operazioni di rifornimento possono essere effettuate a mezzo distributori fissi in banchina.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio di cui ai punti precedenti, non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio possono essere eseguite soltanto nelle ore diurne, dal sorgere al tramonto del sole; la Capitaneria di Porto si riserva la discrezionalità di autorizzare, per comprovati ed urgenti motivi connessi con l'operatività portuale e delle navi, l'operazione di bunkeraggio anche in ore serali sempreché il percorso della manichetta ed il suo collegamento al collettore di imbarco della nave, siano intensamente illuminate: l'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad un metro dai piani di lavoro. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n°186 del 1968.

Durante le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata e di ogni quant'altro derivante dalle attività contemplate nella presente ordinanza .

Art.2 Caratteristiche delle manichette. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme vigenti, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21 settembre 2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere

stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002.

Art.3 Rifornimento a mezzo bettolina in banchina. Il rifornimento di combustibile alle navi a mezzo di bettolina, potrà essere effettuato nel Porto di Catania presso le banchine del molo di Mezzogiorno oppure, qualora dette banchine siano occupate, presso qualsiasi altra banchina a condizione che nel raggio di almeno 80 metri dalla nave che deve effettuare il bunkeraggio non vi siano ormeggiate altre navi ed esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ed appartenenti ai prodotti della categoria "C", di cui al titolo II art. 1 del DM 31/07/34, ottemperando le seguenti prescrizioni:

- a) durante le operazioni di rifornimento, le navi da carico e traghetto devono essere prive di carichi pericolosi;
- b) per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave deve essere presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza;
- c) la bettolina deve essere dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
- d) gli strumenti per effettuare la connessione devono essere antiscintilla;
- e) nel caso di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne;
- f) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di certificazione antincendio;
- g) devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (materiali oleoassorbenti). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- h) durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro, che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina;
- i) durante le operazioni che saranno eventualmente svolte in ore notturne, previa valutazione discrezionale prevista all'art.1, devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse;
- j) la bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili;
- k) le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice internazionale dei segnali o di una luce rossa per il periodo notturno;
- l) le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi;
- m) deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa;

- n) il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto;
- o) tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille;
- p) devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi;
- q) durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina debbono essere chiusi;
- r) il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza;
- s) il suddetto personale deve inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.

Le operazioni di rifornimento delle navi qualora effettuate a mezzo bettolina autorizzata ai sensi degli artt. 66 Cod.Nav. e 60 Reg. Cod.Nav., possono avvenire solo previa comunicazione scritta d'inizio attività diretta alla locale Autorità Marittima e conforme al modello in annesso 1 firmata sia dal concessionario del servizio che dal comandante della nave, i quali devono attestare di essere a conoscenza delle presenti norme e che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego. Detta comunicazione, che deve essere redatta in doppia copia, di cui una da restituire al richiedente il bunkeraggio dopo l'apposizione del visto da parte dell'Autorità Marittima, deve riportare i nominativi dei responsabili delle operazioni. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'inizio del rifornimento, di cui almeno 6 ore lavorative.

Art.4 Requisiti delle bettoline. Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali.

Le menzionate unità devono inoltre essere fornite:

- a) di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi, etc...), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;
- b) di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti, etc...);
- c) di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di paraframma a tutti gli scarichi.

Art.5 Rifornimento a mezzo di distributori fissi in banchina. I distributori automatici fissi, come definiti dal d.lgs. n.32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite nelle ore diurne e, comunque, durante l'esercizio di apertura degli stessi con le seguenti prescrizioni:

- a) i distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero delle attività produttive e della salute;

- b) la sosta e l'ormeggio alle banchine in cui sono ubicati i distributori fissi è consentita ai soli mezzi che effettuano operazioni di bunkeraggio e per il solo periodo di tempo necessario per il loro espletamento;
- c) il tratto di banchina interessato dall'attività di bunkeraggio deve essere recintato/delimitato con idonee transenne in modo da non permettere l'accesso di automezzi, veicoli in genere e persone non autorizzate;
- d) il rifornimento deve avvenire soltanto con l'imbarcazione affiancata in banchina, e non a più unità contemporaneamente, i cui motori di propulsione debbono essere spenti ed il quadro elettrico disinserito, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) è vietato procedere all'erogazione del carburante con imbarcazione affiancata ad altre unità;
- f) il personale addetto al distributore fisso ed il personale di bordo non deve assolutamente fumare o usare fiamme libere. Ciò non deve essere permesso ad estranei che eventualmente si dovessero avvicinare. Per tale motivo deve essere predisposto un cartello con la scritta "RIFORNIMENTO CARBURANTE IN CORSO – VIETATO FUMARE";
- g) le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
- h) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno;
- i) non deve essere eseguita alcun'altra operazione entro 50 mt dal distributore con l'uso di fiamme libere o con strumenti che possano generare scintille;
- j) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);
- k) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.
- l) il rifornimento dovrà essere sospeso in caso di temporali con scariche elettriche;
- m) durante l'operazione di rifornimento nessun altro natante potrà sostare o transitare nello specchio acqueo antistante il distributore fisso ad una distanza inferiore a 20 mt. dall'unità che bunkera. Tutti coloro che si trovano a transitare nella zona di mare prossima a quella sopra definita, devono manovrare con cautela, procedendo a lento moto onde evitare che il fenomeno di moto ondoso possa compromettere la sicurezza delle operazioni di rifornimento;
- n) ciascun distributore deve essere dotato di:
- cartelli con le scritte appariscenti "VIETATO FUMARE" esposti in maniera ben visibile;
 - dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. e altre eventualmente prescritte dalla locale commissione ex art. 48 del R.C.N., nonché al punto g) del presente articolo;
 - 50 mt di panne galleggianti che dovranno essere pronte all'uso per circoscrivere l'unità in rifornimento e la zona antistante il distributore, qualora si verificassero fuoriuscite di prodotto;
 - una scorta di almeno due sacchi di 25 kg. di materiale assorbente di tipo approvato nonché di mezzi di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate;

- o) al verificarsi di inquinamento, fermo restando l'obbligo di avvisare l'Autorità Marittima e la responsabilità del Comandante dell'unità e del titolare del distributore, ciascuno per quanto di competenza, devono adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni, nonché provvedere a spese proprie alla bonifica delle zone di mare inquinate e alla pulizia delle banchine. L'uso di prodotti chimici disinfettanti deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima. A norma dell'art. 12 della legge n.979 del 31.12.82, in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi d'urgenza, l'Autorità Marittima potrà far eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure ritenute necessarie per contenere ed abbattere l'inquinamento.
- p) le presenti disposizioni devono essere portate a conoscenza dell'utenza anche a mediante la sua esposizione entro l'area occupata dagli impianti di rifornimento.

Art.6 Rifornimento dei distributori automatici fissi, sistemati in banchina.

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

Durante le operazioni di caricazione, a mezzo di autobotti nei serbatoi dei distributori fissi in banchina, compreso l'impianto di distribuzione carburanti per autoveicoli alla banchina Crispi del Porto di Catania, devono osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni previste all'art. 7 di questo regolamento.

Art.7 Rifornimento a mezzo autobotti.

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti possono essere consentite nell'ambito del Porto di Catania presso le banchine del molo di mezzogiorno oppure, qualora dette banchine siano occupate, presso qualsiasi altra banchina a condizione che nel raggio di almeno 80 metri dalla nave che deve effettuare il bunkeraggio non vi siano ormeggiate altre navi ed esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ed appartenenti ai prodotti della categoria "C".

Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia Fuochi con un numero di 3 unità.

Devono comunque essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- b) ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, deve uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- c) le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili e, quindi, alle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di quelle contenute nel "d) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo che dovrà mantenere le necessarie attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti) la cui predisposizione e l'eventuale posa in opera dovrà essere richiesta ed eseguita alla Società Concessionaria/e del servizio e antinquinamento portuale."

... o notturne, previa valutazione discrezionale dell'Autorità Marittima prevista all'art.1, devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento di 10 lux ad un metro dai piani di lavoro;

- f) le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno;
- g) tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;

Modificato
da Ode
4/4/2016

- h) tra l'autobotte e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
 - i) nella zona interessata dal rifornimento per un raggio di almeno 200 metri e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;
 - j) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata con catenelle appoggiate su sostegni mobili a non meno di 5 (cinque) metri dall'autobotte, o distributore mobile, e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
 - k) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10, un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa, nonché un bidone contenente almeno 50 litri di disperdente di tipo approvato. Tutto il sopra citato materiale deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
 - l) qualora il servizio di sorveglianza sia espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima, che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo Guardie Fuochi abilitati. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n°261 del 22 febbraio 1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n°113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;
 - m) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
 - n) le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 2;
 - o) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
 - p) durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali; in caso di navi traghetto, esse devono essere prive di passeggeri ed autovetture. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscono pericolo per le operazioni di rifornimento;
 - q) non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte, né con distributori mobili all'interno dell'autorimessa dello stesso;
 - r) devono essere predisposti mezzi idonei per la raccolta del combustibile caduto in seguito a spandimenti;
 - s) devono essere rispettate le procedure definite da questa Autorità Marittima;
 - t) non devono avvicinarsi automezzi i cui tubi di scarico siano privi di parascintille.
- Il Comandante della nave deve dichiarare per iscritto di essere pronto a manovrare con i propri mezzi o di avere predisposto per l'immediato intervento di un rimorchiatore; lo stesso, durante l'operazione di bunkeraggio, dovrà fare osservare le seguenti prescrizioni:

- a. di giorno, tenere a riva e ben visibile la bandiera "B" del Codice Internazionale dei segnali; di notte, un fanale fisso a luce rossa visibile per 360°;
- b. imporre il divieto di fumare nei ponti superiori;
- c. vietare l'uso di fiamme libere di qualsiasi natura;
- d. vietare l'uso di apparecchiature elettriche che possano generare scintille;
- e. dotare di reti parascintille i fumaioli dei locali macchine e cucine ed in caso contrario lasciarli spenti per tutta la durata dell'operazione di rifornimento;
- f. non effettuare operazioni di bunkeraggio durante temporali e, qualora iniziato, sospendere facendo allontanare immediatamente l'autobotte;
- g. vietare, durante le operazioni di bunkeraggio, che si affianchino alla nave imbarcazioni i cui fumaioli siano sprovvisti di reti parascintille.

Le operazioni di rifornimento delle navi a mezzo autobotti od a mezzo di distributori mobili, possono avvenire solo previa autorizzazione scritta della locale Autorità Marittima. La relativa istanza in bollo deve essere conforme al modello in annesso 2 e firmata sia dal responsabile della ditta rifornitrice che dal comandante della nave, i quali devono attestare di essere a conoscenza della presenti norme e che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego. Detta istanza deve riportare i nominativi dei responsabili delle operazioni e deve pervenire, direttamente o per il tramite dell'Agenzia marittima che rappresenta l'armatore, almeno 24 ore prima dell'ora di previsto inizio del rifornimento, di cui almeno 6 lavorative. A tal fine, in caso di comprovata impossibilità del Comandante della nave, l'istanza può essere provvisoriamente sostituita da una richiesta dell'agente marittimo raccomandatario in nome e per conto del Comandante stesso. In tal caso l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo a seguito della controfirma di tale istanza da parte del Comandante della nave.

Dell'inosservanza delle presenti disposizioni e di eventuali incidenti che possano verificarsi è responsabile il titolare della ditta che effettua il bunkeraggio se il fatto dipende dall'autobotte, ovvero il Comandante della nave qualora il fatto sia attribuibile a quest'ultima.

Art.8 I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che potessero derivare a persone o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

La condanna per le infrazioni di cui sopra comporta, inoltre, l'applicazione dell'art. 1175 del Codice della Navigazione circa la pena accessoria della sospensione del titolo o della professione.

Art.9 Il personale della Capitaneria di Porto e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Nunzio MARTELLO



ANNESSO 1

Ricevuta il _____
alle ore _____
(timbro e firma)

Alla CAPITANERIA DI PORTO /
UFFICIO MARITTIMO di _____

I sottoscritti:

- _____, titolare della Ditta
- _____, concessionaria del servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di _____;
- _____, comandante della nave,

COMUNICANO

che il giorno _____, intendono effettuare operazioni di rifornimento della nave/ _____ natante denominato/o _____ bandiera _____ sigla iscriz. _____ - banchina _____.

Allo scopo dichiara quanto segue:

- che le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio alle unità navali nel Circondario Marittimo di Catania", approvato con ordinanza n. /03 in data . .2003;
- che le attrezzature ed i dispositivi antincendio ed antinquinamento dell'impianto sono a norma, in perfetto stato di efficienza e pronti all'uso;
- tipo di carburante: _____ - categ. DM 31/7/34: _____;
- quantità di carburante (mc): _____;
- banchina dove effettuare il rifornimento: _____;
- orario di previsto inizio (_____) ed ultimazione (_____) delle operazioni;
- bettolina impiegata per il rifornimento: nome _____ e sigla iscriz. _____;
- nominativo e generalità dei responsabili delle operazioni:
per la nave da rifornire: COGNOME _____ NOME _____.
Nazionalità _____ residenza: _____
_____ (qualifica di bordo: _____)
per la nave rifornitrice: COGNOME _____ NOME _____.
Nazionalità _____ residenza: _____
_____ (qualifica di bordo: _____)

_____, li _____

IL COMANDANTE

IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

ANNESSO 2

Ricevuta il _____
alle ore _____
(timbro e firma)

Alla CAPITANERIA DI PORTO /
UFFICIO MARITTIMO di _____

I sottoscritti:

- _____, Comandante della nave/natante M/N- M/P _____ - servizio/traffico/pesca/diporto/ _____ - denominata _____, di bandiera _____ sigla di iscrizione _____ TSL/GT _____;
- _____ responsabile della ditta _____ avente sede in _____ (_____)

CHIEDONO

L'autorizzazione ad eseguire le operazioni di bunkeraggio della predetta unità A MEZZO DI AUTOCISTERNA/CONTENITORE MOBILE presso la banchina _____.

Allo scopo DICHIARANO quanto segue:

- le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio alle unità navali nel Circondario Marittimo di Catania", approvato con ordinanza n. /03 in data . .2003, di cui dichiarano di aver preso visione;
- le attrezzature ed i dispositivi antincendio ed antinquinamento della nave e dell'autocisterna sono a norma, in perfetto stato di efficienza e pronti all'uso;
- tipo di carburante da imbarcare: _____;
- quantità di carburante da imbarcare (mc): _____;
- orario di previsto inizio (_____) ed ultimazione (_____) delle operazioni;
- autocisterna impiegata :polizza assicurativa n° _____ de _____ targa _____ - libretto matr. _____;
- nominativo e generalità dei responsabili delle operazioni:
per la nave da rifornire: COGNOME _____ NOME _____.
Nazionalità _____ residenza: _____
_____ (qualifica di bordo: _____)
per la ditta rifornitrice: COGNOME _____ NOME _____.
residenza: _____ (qualifica: _____).-

_____, lì _____

IL COMANDANTE

IL RESPONSABILE DELLA
DITTA FORNITRICE

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA _____.-

Si autorizza alla banchina _____.-

Catania, lì _____ ore _____
